

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

92° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Snellimento delle procedure per l'iscrizione alle scuole italiane del territorio nazionale degli alunni provenienti dall'estero o da scuole straniere in Italia» (818)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
DAL CASTELLO *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 8, 9, 10 e *passim*
NESPOLO (PCI) 4, 7, 8 e *passim*
PANIGAZZI (PSI) 4
SPITELLA (DC), *relatore alla Commissione* .. 2, 3
5 e *passim*
ULIANICH (Sin. Ind.) 3, 12

«Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali» (1160), d'iniziativa dei

deputati Azzaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 21

«Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione» (1599), d'iniziativa dei deputati Pisani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 16, 19, 20
ACCILI (DC) 18
DAL CASTELLO *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 18
NESPOLO (PCI) 18
PANIGAZZI (PSI) 18
VELLA (PSI), *relatore alla Commissione* ... 16, 18
ULIANICH (Sin. Ind.) 18

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Snellimento delle procedure per l'iscrizione alle scuole italiane del territorio nazionale degli alunni provenienti dall'estero o da scuole straniere in Italia»
(818)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Snellimento delle procedure per l'iscrizione alle scuole italiane del territorio nazionale degli alunni provenienti dall'estero o da scuole straniere in Italia».

Prego il senatore Spitella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge al nostro esame un provvedimento di carattere particolare e di non grande rilevanza riguardante lo snellimento delle procedure per l'iscrizione alle scuole italiane del territorio nazionale degli alunni provenienti dall'estero o da scuole straniere in Italia. Esso però mi fornisce l'occasione per esprimere un parere di carattere generale sull'intera materia. Ritengo, cioè, opportuno procedere alla delegificazione di tutte le norme inerenti alla materia, ancora regolata da una normativa obsoleta, poichè l'evoluzione dei tempi è tale da non permettere che simili argomenti siano ancorati a norme legislative specifiche. Esiste, infatti, una situazione anacronistica per cui ci si deve riferire a normative come il regio decreto n. 653 del 1925, e così via.

Sono del parere che il Governo debba assumere l'iniziativa di proporre una normativa tale da consentire una elaborazione del regolamento degli studenti con procedure amministrative ancorate a norme di carattere generale. Invito pertanto il Governo a presentare un disegno di legge che riordini l'intera materia e affidi ad un decreto ministeriale tutte le questioni ancora vigenti. La mia è un'osservazione preliminare volta a ricordare che è opportuno trattare anche l'argomento del regolamento degli studenti; in attesa di ciò, ritengo che il disegno di legge in discussione vada esaminato ed approvato al più presto.

Attualmente, la normativa del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, vincola l'accettazione di alunni provenienti da scuole all'estero, siano esse italiane legalmente riconosciute o scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale o scuole straniere che funzionano in Italia, ad una determinata procedura che prevede che per ogni singolo caso l'accertamento delle condizioni di equipollenza dovrà essere compiuto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. In passato solo raramente vi era l'occasione di applicare questa procedura; nella situazione odierna, caratterizzata da una forte mobilità degli alunni e delle loro famiglie, questa procedura si è rivelata assurdamente defatigante e di fatto inapplicabile. Il disegno di legge in discussione

prevede procedure più snelle e decentrate; attribuisce cioè, la competenza a compiere l'accertamento al collegio dei docenti su proposta dell'insegnante, nella scuola elementare, o del consiglio di classe, nella scuola media e nella scuola secondaria superiore. Le procedure, pertanto, risultano suddivise e quindi snellite, in quanto nella scuola dell'obbligo l'ammissione alle varie classi è essenzialmente legata al numero di anni di scolarità frequentati con esito positivo; dopo tre anni di scuola elementare, o il triennio equivalente all'estero, si è ammessi alla quarta classe elementare nella nostra scuola; così avviene anche per la quinta classe e per la prima media, in modo quasi automatico, salvo l'accertamento della conoscenza della lingua, condizione indispensabile per l'ammissione. Inoltre, come i colleghi sanno, esiste una direttiva comunitaria, che l'Italia si accinge a recepire, per una preparazione specifica, mediante corsi di aggiornamento, degli insegnanti della scuola dell'obbligo che hanno nelle loro classi allievi provenienti dai paesi della Comunità. Il problema della conoscenza delle lingue, infatti, è complesso e ritengo che si possa in parte risolvere affidando la questione alla responsabilità del collegio dei docenti e del consiglio di classe.

Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, il collegamento fra i diversi tipi di scuole straniere e le scuole previste dall'ordinamento italiano certo presenta difficoltà facilmente intuibili. Anche in questo caso la responsabilità della valutazione della congruità dei programmi svolti nelle scuole di provenienza in relazione a quelli svolti nelle scuole che si intende frequentare è affidata alle singole scuole, le quali possono sottoporre gli aspiranti ad un esame preliminare per accertare se la classe che desiderano frequentare è idonea al loro tipo di preparazione.

Il disegno di legge presentato dal Governo, a mio parere, è formulato in maniera da offrire garanzie per la salvaguardia della serietà degli studi e della congruità dei titoli; inoltre mira a sostituire una procedura vecchissima e di fatto inapplicabile con un'altra snella e decentrata, in modo da favorire una rapida ammissione di questi particolari studenti nelle nostre scuole, così come è nei nostri auspici. Ritengo opportuno, pertanto, procedere rapidamente alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Prima di dare la parola a coloro che desiderano intervenire, vorrei domandare al senatore Spitella, a integrazione della sua relazione della quale vivamente lo ringrazio, se ritiene che il disegno di legge governativo presenti una sua motivazione contingente nella situazione creatasi per i ragazzi che hanno frequentato all'estero i corsi previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e che vogliono iscriversi alle scuole italiane.

Pongo tale domanda perchè questo non risulta neppure dalla sobria relazione premessa al disegno di legge dai presentatori.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Mi pare che esistono norme per l'equiparazione delle classi. Quindi, da un punto di vista giuridico, a mio parere, il problema non si dovrebbe porre.

ULIANICH. È ormai luogo comune affermare che il mondo sta diventando sempre più unitario, perchè si stanno sgretolando barriere

rese inconsistenti dai moderni strumenti di comunicazione. Pertanto, è necessario accantonare quegli anacronismi ancora esistenti e mi pare che il disegno di legge in esame risponda a questa necessità, anche se non ancora in pieno, in quanto la strada della delegificazione, come è stato egregiamente detto dal relatore, è l'unica da percorrere in questi casi. Ma nella situazione attuale, considerato che il regio decreto n. 653 del 1925, che poteva essere considerato adeguato nel periodo in cui fu emanato, è oggi completamente sorpassato e considerato anche che l'insieme della legislazione sin qui approvata mira a rendere più agevoli i rapporti tra scuole straniere e scuole italiane, mi pare un atto conseguente approvare questo nuovo strumento legislativo, sul quale per l'appunto annunciamo il nostro voto favorevole.

PANIGAZZI. Tenuto conto che le procedure finora seguite sono macchinose, tardive e lunghe e poichè il disegno di legge propone di snellire alcune di queste procedure, anche noi siamo favorevoli alla sua approvazione.

NESPOLO. Il motivo ispiratore del provvedimento è giusto e ragionevole ma, come è stato già detto, si tratta di materia che andrebbe probabilmente delegificata e soprattutto vista con una visione organica, altrimenti rischiamo di trovarci di fronte a provvedimenti che sono estremamente parcellizzati.

Entrando nel merito del provvedimento, vorrei, pertanto, fare una proposta di lavoro. Intanto vorrei dire che il terzo comma dell'articolo 1 rientra tra le classiche norme che si possono definire «manifesto», per non dire «grida manzoniane», che indicano il problema ma non indicano la soluzione. In questo caso si arriva quasi all'ironia perchè si stabilisce che si devono adottare idonee iniziative al fine di agevolare l'inserimento nelle scuole del territorio nazionale, ma che, per carità, ciò non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Non si prevede, dunque, quella attività di sostegno che sarebbe necessaria. Inoltre, devo aggiungere che mi sfugge il senso dell'articolo 3 che riguarda la simultaneità dell'applicazione del provvedimento per le scuole straniere in Italia. Questi due aspetti richiedono, a mio avviso, un esame più approfondito e, pertanto, vorrei proporre la nomina di una sottocommissione che esamini in una o due sedute i precedenti legislativi ed approfondisca i punti su cui ho richiamato l'attenzione. Tutto questo può essere fatto in breve tempo e il disegno di legge potrebbe tornare al nostro esame al massimo tra una settimana o quindici giorni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei fare qualche osservazione in qualità di rappresentante del mio Gruppo.

Sono favorevole a questa nuova disciplina, anche se frammentaria, e secondo me il relatore ha giustamente rilevato che in questa materia si deve intervenire con un provvedimento organico. Abbiamo una tradizione legislativa nella materia delle iscrizioni degli alunni che abbiano parzialmente compiuto gli studi all'estero, sia italiani che stranieri, che si ispira a criteri un po' nazionalistici. Ricordo che una quindicina d'anni fa fui estensore di una sentenza resa necessaria da un

caso singolare. In quella sentenza, che mi farò premura di inviare al relatore, feci una ricostruzione storica della legislazione in materia. Effettivamente l'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, prevede un controllo del tutto ingiustificato. Dobbiamo riesaminare tutto il complesso delle norme che vigono in materia ed armonizzarle con le esigenze della società del nostro tempo che vogliamo aperta e intercomunicante. Come dicevo, quindi, sono favorevole a questa nuova disciplina; ho solo qualche perplessità relativamente ad alcune espressioni che ricorrono nel testo, anche se di limitata entità, e per questo vorrei chiedere lumi al relatore.

Nel testo si parla degli alunni provenienti da scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o da scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale. Secondo me questa espressione di scuole italiane all'estero legalmente riconosciute e quella successiva di scuole straniere fanno sorgere alcune perplessità: attualmente all'estero non abbiamo soltanto scuole legalmente riconosciute, ma anche scuole statali.

Per quanto concerne la richiesta della senatrice Nespolo, non credo che sia il caso di nominare un comitato ristretto in quanto prolungheremo la procedura. I problemi potremo risolverli più sollecitamente in sede plenaria.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, per le scuole cui lei ha fatto cenno non si pone alcun problema; si tratta di scuole statali, come il liceo di Parigi, ed è chiaro che se un allievo di una di dette scuole viene in Italia è come se passasse da un liceo italiano all'altro.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, lei sa bene che i corsi di studio di tali scuole, come il liceo di Parigi, hanno una durata inferiore di un anno rispetto a quelli delle corrispondenti scuole in Italia; infatti il liceo scientifico di Parigi ha una durata di quattro anni, mentre il nostro liceo scientifico ha una durata di cinque anni. In sostanza, ho qualche dubbio sull'automaticità dell'iscrizione in Italia e credo sarebbe il caso di controllare; comunque, è giusto aver ricordato che il problema si presenta in termini diversi per gli alunni provenienti da scuole italiane statali all'estero. Resta però il mio rilievo - direi fondato - per quanto riguarda le scuole all'estero aventi riconoscimento legale. Cosa significa, poi, l'espressione «scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale»? Non so se nei vari ordinamenti scolastici che vigono in altri paesi dell'Occidente, a cui normalmente ci si riferisce, vi siano scuole con riconoscimento legale. L'invenzione della scuola avente riconoscimento legale mi sembra tutta italiana; credo che neppure le scuole francesi non statali, che sono state ammesse a godere dell'intervento finanziario dello Stato, si possano definire legalmente riconosciute e so che in Francia vengono chiamate scuole a contratto o associate o a contratto semplice. Vorrei che chiarissimo il significato di questa espressione. Cosa succederebbe se un alunno provenisse da una scuola straniera statale secondo l'ordinamento vigente nel paese dal quale arriva in Italia? Non potremmo applicare questa normativa? Vorrei che ci sforzassimo di chiarire questo punto.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. A me pare che l'espressione «aventi riconoscimento legale» non debba essere interpretata in senso strettamente giuridico in base all'ordinamento italiano, ma debba essere interpretata nel senso di ricomprendere scuole che corrispondano all'ordinamento scolastico di un determinato paese e non siano dunque del tutto sconosciute.

PRESIDENTE. Allora è necessaria una frase più chiara e precisa perchè dobbiamo pensare che questa legge ha applicazione in Italia e deve quindi corrispondere ai nostri concetti giuridici. Non vorrei che domani una determinata scuola italiana sostenesse che la provenienza non è da una scuola legalmente riconosciuta secondo il significato giuridico che tale espressione ha nel nostro paese.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il secondo comma dice che il carattere legale è attestato dalla competente rappresentanza diplomatica italiana all'estero e la valutazione non viene lasciata alla scuola italiana interessata.

PRESIDENTE. Ho la sensazione che comunque debba essere cercata una espressione meno equivocabile.

Per quanto riguarda l'osservazione della senatrice Nespolo relativa alla genericità e alla vaghezza del rimedio da adottare nell'ipotesi che questi ragazzi non abbiano la conoscenza della lingua italiana in misura sufficiente per frequentare la classe a cui chiedono l'iscrizione, non posso non condividerla, ma non c'è altro rimedio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. C'è un decreto ministeriale di attuazione della direttiva comunitaria che prevede, almeno per i figli dei lavoratori dei paesi della Comunità che frequentano le scuole italiane e conseguentemente anche per i figli dei lavoratori italiani che tornano, una normativa di copertura finanziaria per quel che riguarda la specializzazione degli insegnanti. E a me risulta che il Ministero ha avviato tale procedura e che è stato già tenuto un primo corso di aggiornamento per la formazione di quel personale direttivo e docente che ha nelle classi questi alunni. Tutto ciò in quanto si tratta di ragazzi che probabilmente hanno vissuto parlando la prima lingua. Questa attività di specializzazione è stata fatta presso l'università di Perugia; altri corsi sono previsti per quest'anno. Ad ogni modo, è un qualcosa di molto complesso e nuovo in quanto si devono affrontare problemi che finora non si erano presentati. Comunque, secondo il mio parere, si tratta di una situazione in cui è difficile trovare le norme più adatte.

PRESIDENTE. Credo che ci convenga accettare questa formula, in mancanza di meglio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La senatrice Nespolo suggerisce che, a fianco della normativa comunitaria, ci sia anche la possibilità esplicita di fare riferimento agli insegnamenti integrativi. Nell'ordinamento sono già previste alcune ore per attività integrative: per la scuola elementare sono quelle cui abbiamo fatto riferimento per l'insegnamento della religione.

PRESIDENTE. La formula, nella sua vaghezza, consente già una previsione di questo tipo.

NESPOLO. Tuttavia la seconda frase del terzo comma dell'articolo 1 prospetta un ostacolo, laddove viene stabilito che: «L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il motivo è che le attività integrative sono già previste. Come è noto, non si possono prevedere ore di lavoro straordinario.

NESPOLO. Si potrebbe almeno eliminare quella frase e lasciare una formulazione vaga.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Senatrice Nespolo, l'utilizzazione delle dotazioni organiche aggiuntive non comporta oneri aggiuntivi in ogni caso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero fare un'ultima osservazione. Nel primo comma dell'articolo 1 si legge l'inciso: «..., indipendentemente dall'età» mentre nell'articolo 2 - secondo me giustamente - si fa riferimento anche all'età, ponendo un limite con la formula «subordinatamente al requisito dell'età». Questa, infatti, non può essere inferiore a quella richiesta per chi è inserito normalmente: è necessario chiarire tale punto. D'altronde, negli ordinamenti scolastici europei esistono differenti limiti di età per la scuola dell'obbligo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vi sono alcuni ordinamenti che richiedono, per la prima classe, l'età di cinque anni. Evidentemente, non si può impedire ad un bambino che ha frequentato in un altro paese due anni di scuola a partire da cinque anni di iscriversi alla terza classe per il solo fatto che egli ha sette anni. Per questo motivo il primo comma dell'articolo 1 reca l'inciso «indipendentemente dall'età». Anche all'articolo 2 l'età richiesta per l'iscrizione alle scuole di secondo grado non è di 14 anni bensì di 13 anni: si tiene conto, infatti, dell'ordinamento generale. Tutto sommato, ritengo che questa libertà sia consona al clima di apertura generale, perchè sarebbe veramente assurdo per un motivo del genere fare aspettare un anno in Italia a chi ha frequentato il precedente ciclo scolastico in un altro paese. Peraltro si può verificare il caso inverso, di alunni in ritardo di età e non precoci.

NESPOLO. Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento, sempre sulla scia delle considerazioni da lei fatte, sull'articolo 2. Come stabilisce il terzo comma di tale articolo, il consiglio di classe delibera sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie o prove da stabilirsi, in base ad una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza. Questo significa che è il consiglio di classe che alla fine decide a

quale classe lo studente verrà iscritto. Perché non interviene il Ministero, almeno nel caso che l'esame non venga superato?

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo studente viene iscritto alla classe inferiore.

NESPOLO. Forse sarebbe opportuno stabilirlo espressamente.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo rientra nell'autonomia delle scuole. È preferibile ampliare questa autonomia, coi rischi che ne possono derivare, piuttosto che restringerla.

NESPOLO. Vorrei porre un'altra domanda. Facciamo un'ipotesi: un ragazzo supera in Italia la prova della scuola dell'obbligo e poi si trasferisce in una scuola straniera, alla corrispondente classe dell'ordinamento di quel paese. Avendo delle difficoltà per la lingua, non riesce a superare il colloquio di quel collegio d'esame: pur avendo egli l'attestato che ha superato una determinata classe, viene destinato ad una classe inferiore. Mi domando: ma allora non è meglio stabilire un criterio generale? Noi stabiliamo che l'accertamento deve riguardare i programmi di studio svolti nella scuola di provenienza: perché non si fa riferimento anche alla lingua? Cosa comporta l'assoluta discrezionalità del collegio dei docenti?

PRESIDENTE. Questa è una norma limitata agli studenti che provengono dall'estero, che si vogliono iscrivere nelle scuole italiane. Siccome vige la vecchia normativa che risale al 1925, in cui viene stabilito che la delibera della scuola deve essere approvata addirittura dal Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, noi ora intendiamo abolire questa norma e per fare questa operazione è necessario deburocratizzare, affidandoci all'autonomia della scuola. Questo principio va nella direzione di una generale deburocratizzazione della scuola italiana. È vero che per fare ciò ci vuole molto coraggio, ma a proposito dell'uso indebito della libertà ho imparato un detto di Cromwell in relazione, appunto, ai pericoli della libertà.

Egli diceva che lo stato di ebrezza comporta grossi rischi ma non si può abolire il vino solo per il fatto che esistono concittadini che si ubriacano. Il vino è un dono di Dio, non lo dobbiamo abolire anche se ci sono gli ubriachi; bisogna cioè accettare la libertà anche con il rischio che ci sia qualcuno che si ubriaca. Abbiamo esempi cospicui di simili situazioni.

Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il Presidente e i colleghi intervenuti nella discussione per le acute osservazioni sul disegno di legge in esame. Ritengo che sarebbe positivo se potessimo giungere oggi stesso ad una conclusione: a condizione naturalmente che la Commissione ritenga esaurienti le risposte del rappresentante del Governo e che siano presentati emendamenti per migliorare alcune dizioni del provvedimento. Al contrario, se ciò non fosse possibile, anziché istituire un comitato

ristretto, con il rischio di creare pastoie procedurali, preferirei rinviare l'esame ad una prossima seduta, con l'impegno di puntualizzare gli emendamenti. Non mi oppongo alla richiesta di riflessione ma ritengo da parte mia che, sempre sentendo il parere del Governo, potremmo concludere l'esame questa mattina stessa.

NESPOLO. Mi associo alle osservazioni del relatore.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Desidero ringraziare gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione che hanno tentato di dare corpo ad alcune norme che, a prima vista, sembrano non bene individuare il problema. Vorrei assicurare tutti che, in realtà, il provvedimento tende a normalizzare ciò che esiste, poichè, di fatto, oggi vige il decreto-legge del 25 settembre 1983 e la procedura prevista dal regio decreto del 1925 è del tutto superata.

Gli studenti, infatti, vengono esaminati dalla scuola e dal Ministero ed ammessi alla scuola stessa; se dovessero attendere il parere previsto dal Ministero, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sarebbero iscritti non prima di aver raggiunto l'età di 30 o di 40 anni, tanto è che molti si licenziano dalla scuola dell'obbligo senza che sia pervenuto il parere e molti raggiungono la maturità nelle scuole italiane prima che pervenga l'assenso da parte del Ministero. La scuola svolge un preventivo esame delle materie già studiate nel paese di origine, assumendosi la responsabilità di ammettere gli studenti ad una determinata classe, mantenendo, naturalmente, la riserva prevista dal regio decreto. Occorre pertanto annullare questo decreto anacronistico per risolvere immediatamente il problema.

A proposito delle giuste osservazioni mosse dalla senatrice Nespolo per quanto concerne l'insegnamento della lingua nella scuola dell'obbligo, in relazione quindi all'articolo 1, debbo ricordare che, inserendo quella postilla la quale afferma che non si prevedono oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, non volevamo affidare alla scuola un ulteriore servizio, che oggi non esiste, senza un idoneo riconoscimento economico. Infatti, soprattutto nella scuola dell'obbligo, esiste la possibilità, oggi, dell'insegnamento individualizzato e delle classi aperte, per cui chi non conosce bene la nostra lingua frequenterà una classe aperta per tale materia specifica. Non è giusto, quindi, generalizzare per tutte le scuole e prevedere la presenza obbligatoria di altre figure, di altri operatori scolastici perchè si correrebbe il rischio, nelle attuali condizioni, di creare una pletera di insegnanti di sostegno *ad hoc* che potrebbero diventare un altro gruppo di pressione per il precariato.

È importante, senatore Valitutti, eliminare, all'articolo 1, la virgola che precede le parole: «o da scuole straniere all'estero...» perchè, se dovessimo attenerci al valore legale del titolo vigente in Italia, molti studenti, in particolare quelli provenienti dai paesi anglosassoni, non potrebbero essere ammessi ad alcuna classe italiana. Certamente preferiremmo venisse precisato: «scuole legalmente riconosciute», o: «scuole straniere all'estero, aventi riconoscimento legale di fatto, secondo i propri rispettivi ordinamenti».

Oltre all'insegnamento individualizzato nella scuola dell'obbligo ed alle classi aperte, esiste una normativa comunitaria che fornisce la

possibilità di specializzare buona parte del nostro personale della scuola dell'obbligo. Inoltre esistono la legge n. 417 e le dotazioni organiche aggiuntive. Pertanto, fatte salve alcune priorità di intervento, tutti questi strumenti offerti dall'ordinamento scolastico possono essere utilmente impiegati al fine di effettuare interventi di sostegno.

PRESIDENTE. Per evitare l'equivoco che può nascere dall'espressione «riconoscimento legale» usata sia nell'articolo 1 che nell'articolo 2, si potrebbe sostituirla con l'altra: «carattere legale», che poi è la stessa usata nel secondo comma di entrambi gli articoli.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il tutto, comunque, viene rimesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero. Quindi, il collegamento legale dei corsi stranieri con la scuola italiana viene garantito dal locale provveditore agli studi, che è il console. Preoccupazioni di sorta non vi dovrebbero essere.

Per quanto riguarda, poi, l'esame a cui possono essere sottoposti gli alunni che intendono entrare nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, è cosa che si fa normalmente anche oggi. Quando gli alunni chiedono di iscriversi a tali scuole, vengono sottoposti da un'apposita commissione ad una prova per stabilire fino a quale punto abbiano svolto i programmi previsti dall'ordinamento della scuola italiana e, quindi, quale debba essere la classe alla quale possono essere ammessi. Tutto avviene con semplicità. Non sono mai sorte diatribe con i genitori per la iscrizione ad una classe piuttosto che ad un'altra, perchè ci si rende conto che provenendo da esperienze diverse ed entrando nel sistema italiano gli alunni avrebbero difficoltà ad essere promossi alla fine dell'anno se non accettassero l'inquadramento nella classe per la quale hanno maturato un'adeguata preparazione.

Vorrei invitare, quindi, la Commissione a procedere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi associo alle conclusioni del Governo, sottolineando che il solo problema che, molto opportunamente, il provvedimento intende risolvere è quello dei ritardi che la vecchia norma, ancora in vigore, produce. A mio avviso, il Governo ha ragione quando dice che esso non fa che legalizzare una realtà di fatto già esistente. Quindi, data la delicata e significativa portata del provvedimento, ritengo che sia maturo per l'approvazione.

Faccio presente che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, per il quale è, però, scaduto il termine di emissione.

NESPOLO. Allora, al di là del merito del provvedimento, è forse opportuno attendere che la 5^a Commissione esprima il parere e, quindi, rinviare la discussione.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Devo far rilevare che il disegno di legge, comunque, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. A seguito di questa affermazione sarei favorevole a procedere nella discussione fino all'approvazione del disegno di legge. Naturalmente non possiamo contestare la richiesta di una pausa di riflessione, ma vorrei pregare la senatrice Nespolo di non insistere. Spetta, comunque, al Presidente decidere se procedere o meno, mancando il richiesto parere.

PRESIDENTE. Essendo ormai scaduto il termine per la emissione del parere della 5^a Commissione e di fronte alla esplicita affermazione del Governo circa la insussistenza di oneri finanziari aggiuntivi, ritengo che la Commissione possa procedere nella discussione.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Iscrizione a classi della scuola dell'obbligo)

1. Gli alunni provenienti da scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o da scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale, secondo i rispettivi ordinamenti scolastici, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'età, alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un corrispondente numero di anni di scolarità frequentati con esito positivo.

2. Il carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo è attestato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

3. Nel caso di difficoltà di inserimento nelle scuole del territorio nazionale, dovute a non adeguata conoscenza della lingua e cultura italiana, il collegio dei docenti, su proposta dell'insegnante, nella scuola elementare, o del consiglio di classe, nella scuola media, adotta idonee iniziative al fine di agevolare il predetto inserimento. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

4. L'iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non è soggetta ad alcuna ratifica.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo un emendamento tendente a modificare la punteggiatura della prima parte del primo comma e a sostituire la parola «riconoscimento» con l'altra: «carattere». La parola «riconoscimento» sarebbe equivoca e in più il testo va correlato con il secondo comma, dove è usata, appunto, la dizione: «carattere legale». La nuova formulazione, quindi, della parte iniziale del primo comma dovrebbe essere la seguente: «Gli alunni provenienti da scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o da scuole straniere all'estero aventi carattere legale secondo i rispettivi ordinamenti scolastici,». Presenterò lo stesso emendamento anche all'articolo 2.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Spitella al primo comma.

È approvato.

NESPOLO. Signor Presidente, vorrei presentare il seguente emendamento al comma 3 dell'articolo 1, volto a prevedere la possibilità di utilizzare le dotazioni organiche aggiuntive: «A tal fine possono essere utilizzate, su richiesta del collegio dei docenti o dei consigli di classe, le dotazioni organiche aggiuntive previste dalla normativa vigente». Questo emendamento dovrebbe sostituire l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 1, laddove si dice che l'applicazione del comma non comporta oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ho il dovere di pronunciarmi in veste di Presidente. Siccome abbiamo inviato un testo alla Commissione bilancio in cui è contenuta la norma per cui l'applicazione del comma terzo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, devo confessare che non mi sento di accogliere e di mettere in discussione l'emendamento della senatrice Nespolo in quanto, probabilmente, la Commissione bilancio non ci ha dato il parere nel termine prescritto proprio per riflettere su questo comma. Come facciamo ad approvare il testo, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, privandolo della disposizione che molto probabilmente ha indotto la Commissione stessa a non pronunciarsi nel termine stabilito? La proponibilità non è in discussione, ma è in discussione la possibilità di votare in questo momento l'emendamento, dovendolo prima sottoporre alla Commissione bilancio.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento della senatrice Nespolo non dovrebbe, secondo me, essere sostitutivo dell'ultimo comma, ma aggiuntivo: premessa, cioè, la dichiarazione che non ci devono essere oneri aggiuntivi per lo Stato, rimane valida la richiesta di utilizzazione della dotazione organica aggiuntiva, che può essere prevista facendo riferimento all'apposito elenco. In questo modo l'emendamento assumerebbe le vesti di una ulteriore possibilità di utilizzazione di questo personale, oltre quelle già previste. In questo caso saremmo sicuri che non ne deriveranno maggiori oneri.

A mio parere il riferimento alla dotazione organica aggiuntiva è presente non solo nella legge istitutiva, ma anche in norme di leggi finanziarie, quindi, se vogliamo fare questo riferimento, è necessario approfondire bene la materia.

NESPOLO. Accetto i suggerimenti del relatore.

ULIANICH. Signor Presidente, aderisco anche io all'emendamento presentato dalla senatrice Nespolo.

PRESIDENTE. Vorrei invitare la senatrice Nespolo e il senatore Ulianich a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. In questo caso anche io apporrei la mia firma.

NESPOLO. Signor Presidente, anche a nome del senatore Ulianich, aderisco al suo invito di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che potrebbe essere così formulato:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 818,

invita il Governo:

a considerare con urgenza l'opportunità di consentire anche la utilizzazione delle dotazioni organiche aggiuntive, di cui all'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

NESPOLO. A nome del Gruppo comunista dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, con l'avvertenza che ad esso sono state apportate alcune modificazioni di carattere puramente formale:

Art. 2.

(Iscrizione a classi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado)

1. È consentita, subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel territorio nazionale a partire dai 13 anni, l'iscrizione ad istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado di alunni provenienti da scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o da scuole straniere all'estero aventi riconoscimento legale, secondo i rispettivi ordinamenti scolastici, i quali provino, con titoli di studio conseguiti nella scuola di provenienza, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

2. Il carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo è attestato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

3. Il consiglio di classe delibera sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento nelle materie o prove da stabilirsi, in base ad una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è definitiva.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a modificare, al primo comma, la punteggiatura e a sostituire

la parola «riconoscimento» con l'altra «carattere». La nuova formulazione quindi, del primo comma dovrebbe essere la seguente:

1. «È consentita, subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel territorio nazionale a partire dai 13 anni, l'iscrizione ad istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado di alunni provenienti da scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o da scuole straniere all'estero aventi carattere legale secondo i rispettivi ordinamenti scolastici, i quali provino, con titoli di studio conseguiti nella scuola di provenienza, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

NESPOLO. Anche su questo articolo dichiaro l'astensione a nome del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, con l'avvertenza che ad esso sono state apportate alcune modificazioni di carattere puramente formale:

Art. 3.

(Scuole straniere in Italia)

1. Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano altresì agli alunni provenienti da scuole straniere funzionanti nel territorio nazionale e riconosciute in Italia sulla base di accordi internazionali.

NESPOLO. Anche su questo articolo, come sul successivo articolo 4, dichiaro il voto di astensione del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato dalla senatrice Nespolo, dal senatore Ulianich, che anch'io ho voluto sottoscrivere, che recita:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 818,

invita il Governo

a considerare con urgenza l'opportunità di consentire anche la utilizzazione delle dotazioni organiche aggiuntive, di cui all'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3».

(0/818/1/7)

NESPOLO, ULIANICH, VALITUTTI

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A nome del Governo, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno presentato dai senatori Nespolo, Ulianich e Valitutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Nespolo, Ulianich e Valitutti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NESPOLO. Signor Presidente, voglio fare una breve dichiarazione di voto. Il Gruppo comunista si astiene dall'approvare questo testo, perchè non sono state superate le nostre obiezioni, che sono essenzialmente due, essendo stata superata quella relativa alla dizione «avente riconoscimento legale».

Innanzitutto, non è stata superata la nostra obiezione circa il mancato impiego degli strumenti esistenti per le iniziative a sostegno degli alunni provenienti dall'estero con problemi linguistici.

In secondo luogo, non è stata eliminata la nostra forte perplessità relativamente all'articolo 3 che, come ho già sottolineato nel mio intervento iniziale, prevede la reciprocità. Ciò è giusto, ma bisogna stare attenti a non causare ritardi, non soltanto per le scuole pubbliche, ma anche per tutte le scuole aventi un riconoscimento sulla base di accordi internazionali.

Ad ogni modo, prospetteremo anche alla Camera dei deputati le nostre osservazioni: in questa sede dichiariamo il nostro voto di astensione, volto ad aderire alla necessità di uno snellimento delle procedure burocratiche per l'iscrizione degli alunni alle scuole straniere ed alle scuole italiane all'estero. Riteniamo che la normativa dovrebbe essere più stringente per i figli degli emigranti e meno equivoca nel rapporto tra scuola pubblica e scuola privata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

«Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione» (1599), d'iniziativa dei deputati Pisani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione», d'iniziativa dei deputati Pisani, Ferri, Fincato Grigoletto e Brocca, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 15 gennaio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di illustrare il disegno di legge.

VELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendiamo in sede deliberante la discussione, svoltasi nella precedente fase in sede referente, del disegno di legge concernente: «Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione», già esaminato il 15 gennaio 1986. In quella seduta, all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, si chiese il trasferimento alla sede deliberante. Nella sede referente la funzione di relatore fu svolta dal senatore Mezzapesa, che oggi non può più adempiere a tale incarico in quanto membro del Governo.

Spetta a me, quindi, proseguire nell'incarico di relatore, rammentando che l'iniziativa ha lo scopo di sanare alcuni squilibri. La procedura proposta prevede un censimento annuale delle carenze di organico a cura del Sovrintendente della singola regione e l'espletamento annuale dei concorsi attraverso una prova comune nazionale. Inoltre, per evitare il perpetuarsi degli squilibri fra gli uffici del Nord e quelli del Sud del nostro paese, si prescrive che il trasferimento del personale può avvenire solo dopo cinque anni dall'assunzione all'impiego.

Nella seduta del 15 gennaio abbiamo chiesto al rappresentante del Governo di fornire i dati sul personale di cui trattasi e, poichè sono stati forniti, auspico che si pervenga al più presto all'approvazione definitiva del testo, considerando che è dal mese di gennaio del 1985 che il Parlamento sta approfondendo questi temi senza riuscire ad emanare una legge, che dovrebbe invece essere varata con la massima urgenza.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale vorrei ricollegarmi a quanto ha già affermato il senatore Vella; nel momento in cui decidemmo di trasferire in sede deliberante questo disegno di legge, chiedemmo al Governo di fornirci dati precisi ed esaurienti concernenti la situazione dell'organico, distinta per ambiti territoriali, e lo stato dei concorsi in via di espletamento. Pertanto vorrei rendere noti i dati comunicati dal Ministero a tutti i colleghi qui presenti:

«Con riferimento alla nota protocollo n. 4264 U/L del 18 gennaio 1986, di codesto ufficio, si comunica quanto segue:

1) Per quanto riguarda i dati relativi all'organico di diritto e di fatto del personale dell'Amministrazione periferica si allega il prospetto riassuntivo, per qualifiche, secondo le sedi di titolarità, aggiornato al 1° ottobre 1985 (vedasi allegato 1).

2) Nell'anno 1985 sono stati espletati i seguenti concorsi:

10 posti per ragioniere in Piemonte, Lombardia e Veneto. La relativa graduatoria è stata approvata con decreto ministeriale 2 dicembre 1985.

164 posti per coadiutore, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1982. I predetti posti sono stati distribuiti, per quanto riguarda le sedi del Nord Italia, come segue:

19 posti in Piemonte

13 posti in Liguria

4 posti in Friuli-Venezia Giulia

8 posti nel Trentino Alto Adige

14 posti nel Veneto

15 posti nell'Emilia Romagna

6 posti per vice direttore di ragioneria in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, bandito con decreto ministeriale 16 novembre 1984

8 posti per vice direttore di ragioneria in Piemonte, Lombardia, Veneto, bandito con decreto ministeriale 25 febbraio 1984.

3) I concorsi in fase di svolgimento, limitatamente alla regione Lazio, sono i seguenti:

10 posti per direttore di ragioneria, bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 1985

5 posti per consigliere, bandito con decreto ministeriale 2 ottobre 1985

2 posti per ragioniere, bandito con decreto ministeriale 4 ottobre 1985

4 posti di coadiutore, bandito con decreto ministeriale 5 ottobre 1985

3 posti di commesso, bandito con decreto ministeriale 7 ottobre 1985.

4) In merito ai dati relativi alla copertura dei posti vacanti nelle sedi del Nord si fornisce in allegato lo schema relativo (vedi allegato 2), aggiornato al 30 aprile 1986».

Questa tabella è particolarmente apprezzabile perchè evidenzia la situazione anomala esistente; infatti, i provveditorati del Sud risultano carichi di personale, mentre quelli del Nord ne difettano, e ciò perchè il personale che accede ai concorsi dell'amministrazione scolastica periferica proviene in gran parte dal Sud d'Italia.

Il mio desiderio, nel momento in cui abbiamo richiesto i dati al Ministero, era di poterli vagliare in tempo e mi dispiace che siano sorti alcuni contrattempi che ne hanno ritardato la conoscenza da parte vostra. Pertanto chiedo al relatore se non sia il caso di aggiornare il

dibattito e l'eventuale approvazione del testo alla prossima settimana, affinché possiate prendere visione con calma dei dati o, viceversa, se possiamo procedere ed aprire la discussione generale.

VELLA, *relatore alla Commissione*. In seguito alle notizie fornite dal Governo, non credo che vi possano essere richieste specifiche e motivate affinché la discussione e approvazione del disegno di legge siano rinviate ad altra seduta, anche perchè i dati ribadiscono proprio la necessità di pervenire rapidamente all'approvazione dello stesso, in considerazione dello squilibrio di personale tra Nord e Sud, squilibrio determinato non solo dai bandi di concorso, ma anche dalla facilità dei trasferimenti dal Nord al Sud. Ora, in relazione ai dati forniti dal Governo, mi sembra che la preoccupazione e soprattutto la *ratio* del disegno di legge siano in qualche maniera ribaditi, per cui non credo che vi sia necessità di ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ULIANICH. Ritengo che i dati rispondano al loro scopo, che è quello di illuminare i commissari sulla situazione reale. Posta questa premessa, da parte mia non vi è alcuna richiesta di rinvio e sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, che rende giustizia alle esigenze di personale e al tempo stesso riesce ad impedire l'immediato trasferimento degli assunti.

NESPOLO. I dati del Governo sono sufficienti e pertanto non mi oppongo alla prosecuzione della discussione. Sono favorevole all'approvazione di un provvedimento che è stato lungamente discusso ed ha certamente una sua validità nei confronti della disponibilità dell'organico e del contenimento di passaggi e trasferimenti. Un'unica domanda: i concorsi sono stati già tutti espletati?

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In gran parte sono stati espletati e i vincitori hanno già assunto servizio. I rimanenti, soprattutto quelli nel Lazio, stanno per essere espletati o sono in corso.

ACCILI. Anche io sono favorevole ad una pronta approvazione, soprattutto perchè un ulteriore rinvio aggraverebbe la situazione. Man mano che i concorsi vanno ad esaurirsi e coloro che vi hanno partecipato vanno a prendere posto si verifica il fenomeno della proiezione a Sud, cosa che si scongiura proprio con il provvedimento in esame, il quale, se non mi sbaglio, stabilisce che sono indispensabili cinque anni di permanenza nella sede dove si è espletato il concorso prima di avere titolo ad un eventuale trasferimento. Sappiamo che il Sud affolla i concorsi del Nord, a cui seguono immediatamente i trasferimenti al Sud. Con il disegno di legge in esame, almeno per qualche anno, il fenomeno del trasferimento immediato verrà a cessare.

PANIGAZZI. Mi associo a quanto ha detto, con molta saggezza, il senatore Accili, sulla intrasferibilità per un quinquennio. Inoltre, sono

favorevole al disegno di legge perchè prevede anche il censimento annuale dei posti vacanti per bandire eventuali concorsi. Questi due aspetti ben precisi sono sufficienti motivazioni a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti regionali, l'elenco degli uffici dei provveditorati e delle sovrintendenze che alla data del 1° gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verificano carenze di organico a livello provinciale bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, in limite tale da non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sarà proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.

Lo svolgimento dei concorsi è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.

È approvato.

Art. 2.

I concorsi di cui al precedente articolo sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso le sovrintendenze regionali nei medesimi giorni, con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, uguali per tutte le sedi dei concorsi.

I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.

È approvato.

Art. 3.

Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso le cui sovrintendenze i concorsi devono svolgersi.

Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalità previste dal bando, presso le sovrintendenze regionali interessate.

È approvato.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, nè assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilità di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il predetto periodo non può costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.

È approvato.

Art. 5.

Sono altresì vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale è pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.

È approvato.

Art. 6.

Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme vigenti in materia di concorsi statali.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali» (1160), d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali», d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, come ricorderete, la sottocommissione da noi istituita ha lavorato lungamente sul testo che ci è pervenuto dalla Camera, ma non ha raggiunto nessun accordo, per cui ha ritenuto più opportuno riportare il testo all'esame della Commissione. In Commissione, peraltro, ci siamo dimostrati molto riluttanti ad approvare il testo trasmesso. Nel frattempo sono accadute delle novità: il Ministero ha preso in esame la materia, anche dietro sollecitazioni esterne, e ha presentato una serie di emendamenti che sembrano avviare verso una giusta soluzione il problema. Ritengo che a questo punto sia il caso di ricostituire la sottocommissione affinché esamini tali emendamenti e raggiunga un accordo su un testo che la Commissione possa esaminare senza più le vecchie diffidenze. Propongo, dunque, il rinvio dell'esame del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO